

Allegato "B" all'atto raccolta n. 4001

"NOTARTEL S.p.A. - SOCIETA' INFORMATICA DEL NOTARIATO"

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"NOTARTEL S.p.A. - SOCIETA' INFORMATICA DEL NOTARIATO",
in sigla

"NOTARTEL S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede in Roma.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ed all'estero.

ART. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

La Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4

La Società ha per oggetto:

- 1) la realizzazione e gestione di sistemi informativi e telematici e di banche dati per il notariato italiano ed estero;
- 2) la realizzazione e gestione di sistemi informatici sicuri e qualificati per l'erogazione di:

A) servizi fiduciari qualificati secondo il regolamento eIDAS adibiti alla creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, certificazione di attributo e wallet;

B) servizi elettronici di recapito certificato; certificati relativi a tali servizi;

C) servizi di creazione, verifica e convalida dei certificati di autenticazione di siti web; conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

D) servizi qualificati di conservazione di documenti elettronici ai sensi del CAD e delle linee guida AGID tempo per tempo vigenti;

- 3) la diffusione di procedure informatiche e telematiche in campo notarile e legale, italiano ed estero, la promozione dell'interoperabilità tra i vari sistemi informatici notarili e istituzionali in ottemperanza agli standard de iure e de facto in essere;

- 4) la produzione di sistemi operativi, componenti di middleware

e applicativi, procedure e programmi elettronici sia di base sia applicativi;

5) la realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;

6) la realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi informatici ed ogni altra attività inerente a software notarile e legale;

7) l'organizzazione di stages e corsi di formazione nel campo dell'informatica e della telematica;

8) l'organizzazione, la gestione e la fornitura di servizi per gli Organi delle professioni giuridiche ed ordinistiche, enti e società agli stessi riconducibili, compresa l'elaborazione di dati contabili e fiscali, nonché la tenuta e compilazione di registri contabili e libri sociali; la stesura di Bilanci e rendiconti annuali con esclusione della pura consulenza fiscale-aziendale, il tutto sotto l'osservanza delle norme di legge ed attuative, tempo per tempo vigenti, ivi comprese quelle relative all'esercizio delle professioni protette;

9) ogni altra attività complementare ai punti precedenti e ad essi correlata;

Salvo il disposto di cui all'art. 2361 C.C., e sempre per il raggiungimento di detto scopo sociale, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Società potrà partecipare a Consorzi con Enti pubblici e privati, Università e altre società o organizzazioni informatiche riconducibili al notariato italiano ed estero, nonché a tutte le iniziative promosse dai Ministeri, le autorità e agenzie pubbliche competenti.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

ART. 5

Il capitale sociale è di **euro 5.000.000 (cinquemilioni)**.

La Società ha emesso n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni senza valore nominale.

I conferimenti possono essere effettuati in denaro, in natura o attraverso crediti, osservate le disposizioni di legge in vigore. Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni anche di categorie speciali o privilegiate o di risparmio o aventi diritti diversi anche in ordine agli utili, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, che determinerà in tal caso i privilegi spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla

legge.

ART. 6

Le azioni sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se esso non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni potranno essere fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari delle azioni.

ART. 7

Nel caso in cui un socio intenda alienare a titolo oneroso le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci comunicando per iscritto all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria offerta e le condizioni, compreso il regime patrimoniale dei cessionari.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunicare l'offerta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi dovranno esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, precisando se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti, od anche per quelle eventualmente inoptate dagli altri.

Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte inoptate ai sensi dei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione potrà, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione negare il proprio gradimento in merito alla cessione a terzi.

In caso di diniego del gradimento l'organo amministrativo dovrà indicare entro trenta giorni altro acquirente a parità di condizioni, cui il cedente è obbligato a trasferire le azioni che ha dichiarato di volere alienare.

Trascorso tale termine il venditore potrà alienare le azioni liberamente, purché detta alienazione avvenga entro 6 (sei) mesi da questo ultimo termine.

ART. 8

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

La Società, con deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

L'Assemblea che delibera l'emissione determina le prestazioni cui sono tenuti i sottoscrittori, le clausole statutarie che disciplinano modalità e condizioni di emissione, i diritti spettanti ai sottoscrittori, le sanzioni per inadempimento e la legge di circolazione.

Titolo III
ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale ovvero in territorio italiano mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatta pervenire ai soci almeno otto giorni prima di quello previsto per l'adunanza, salvo quanto previsto dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 2366 del Codice Civile.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può consentire che l'Assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 10

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

ART. 11

Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare nei limiti di legge con delega scritta, anche da un non socio ai sensi dell'art. 2372 C.C..

La delega deve essere conferita per iscritto e può essere redatta in calce alla scheda di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento da altra persona scelta dai soci presenti a maggioranza.

L'Assemblea nominerà fra gli intervenuti o anche fra estranei il Segretario per la redazione del verbale, salvo che questo per legge

o a richiesta dell'Assemblea, vada redatto da un Notaio.

ART. 13

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

ART. 14

La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea e scelti anche fra non soci. Quando si renda dimissionaria la metà o più dei consiglieri in carica o quando i consiglieri per qualunque motivo vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea che dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o anche da uno solo di essi.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario. Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. b d.lgs. 175/2016, la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ART. 16

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, da colui che lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 17.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato o telegramma o posta elettronica inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 1 (un) giorno. In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio può riunirsi e deliberare utilizzando mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste al precedente articolo 9.

ART. 17

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

ART. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai fini del quorum deliberativo non si considera il voto del Consigliere che si astiene.

ART. 19

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

ART. 20

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate sull'apposito libro sociale a cura del Presidente della riunione e del Segretario.

ART. 21

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. c d.lgs. 175/2016, è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART. 22

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce con i medesimi poteri il Vice Presidente.

L'assenza o l'impedimento del Presidente sono attestati dal Vice Presidente stesso.

Il potere di rappresentanza può essere anche conferito dall'organo amministrativo alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 C.C. e nei limiti della delega.

ART. 23

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. a d.lgs. 175/2016, il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Al Consiglio spetta il potere di controllo e la facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, nonché il potere di revoca delle deleghe.

Il Consiglio può nominare, revocare e sostituire, direttori nonché procuratori ad negotia e procuratori speciali per il compimento di specifici atti.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ART. 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati e funzionanti ai termini di legge.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Assemblea determina anche il compenso spettante ai sindaci.

ART. 25

La revisione legale dei conti spetta a un Revisore o a una Società di revisione.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Titolo VI

BILANCIO - UTILI

ART. 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede conformemente alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con la nota integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci con la relazione di documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea Ordinaria e viene depositato alla sede sociale in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa assieme alla relazione dei sindaci.

ART. 27

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile fino a quando

essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 28

I dividendi non riscossi, decorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui siano diventati esigibili, verranno incamerati nel fondo di riserva.

ACQUISIZIONE FONDI DAI SOCI

ART. 29

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la Società può altresì acquisire fondi dai soci ad altro titolo, con obbligo di rendiconto. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

Titolo VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 31

Tutte le controversie comunque connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto ed inerenti ai rapporti sociali ed alla gestione della Società, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, la Società e l'organo amministrativo o suoi membri, tra questi ultimi ed i soci o fra i soci, escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, saranno devolute al giudizio di un collegio di 3 (tre) arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Roma.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Titolo VIII

RINVIO

ART. 32

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi speciali in materia.

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. d d.lgs. 175/2016, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.